

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C n. 50 del  
28/09/2010

**COMUNE DI**  
**MASSA LUBRENSE**  
**PROVINCIA di NAPOLI**

*Legge Regionale n. 1 del 7/1/2000*

**STRUMENTO DI INTERVENTO DELL'APPARATO**  
**DISTRIBUTIVO**

*REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE*

## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

### *art.1 oggetto*

E' istituito nel Comune di Massa Lubrense, a norma dell'art.13 della legge Regionale n.1 dell'07/01/2000 lo strumento di intervento dell'apparato distributivo al dettaglio.

### *art.2 strumento d'intervento dell'apparato distributivo al dettaglio*

Il provvedimento consiste nel recepimento a livello comunale delle seguenti disposizioni statali e regionali in materia di attività commerciali:

Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114, avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4 comma IV della L. 15.03.1997 n.59" limitatamente alla programmazione della rete distributiva (art.6);

Legge Regionale 07.01.2000 n.01, recante "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Presupposti dello strumento sono:

Piano Urbanistico Territoriale;

Piano Regolatore Generale.

### *art.3 obiettivi dello strumento d'intervento dell'apparato distributivo al dettaglio*

Gli obiettivi dello strumento sono la tutela della "possibilità di approvvigionamento" e del "servizio di prossimità" e "la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane" la verifica della compatibilità urbanistica e di congruenza rispetto al sistema della mobilità.

"rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento";

"valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano .... al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio";

"...riqualificare i centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti...".

"individuare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale e le aree nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio";

"i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché dell'arredo urbano,

ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale”.

*art.4*  
*area funzionale*

Il Comune di Massa Lubrense appartiene all'Area funzionale sovracomunale 4 - Area Costiera Amalfitana - Sorrentina e Isole - e alla Classe 3, Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

La presente regolamentazione viene applicata nei confronti degli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del piano esclusivamente per quanto previsto al successivo art. 16.

*art.5*  
*negozi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita*

**- Definizione di superficie di vendita**

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è data da “l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili”.

Nel computo della superficie di vendita non è compresa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

La legittimità urbanistico – edilizia della superficie di vendita va autocertificata.

Lungo i percorsi integrati individuati nelle planimetrie allegate è configurabile una zona espositiva che non sia superficie di vendita, intendendo per tale quella nella quale non si effettuano “le effettive operazioni di contrattazione, ordinazione e fatturazione” o quella dove “i prodotti in mostra sono quelli realmente ceduti all'acquirente”, mentre al di fuori di detti percorsi non è possibile configurare una zona espositiva.

**- Definizione di esercizio di vicinato**

Ai sensi del D.Lgs 114/98 si definiscono esercizi di vicinato “quelli avente superficie di vendita non superiore a 250 mq.” avendo il comune di Massa Lubrense una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti

**- Definizione di medie strutture di vendita**

Le strutture commerciali di media dimensione sono classificate ai sensi della Legge Regionale n.1 del 07/01/2000 come segue:

(a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq.;

(b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq;

(c) M2 A/M – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita

compresa tra 1500 e 2.500 mq., incompatibili con la configurazione morfologica del territorio;

(d) M2 E – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1500 e 2.500 mq., incompatibili con la configurazione morfologica del territorio.

*art.6*

*grandi strutture di vendita e centri commerciali*

Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali sono incompatibili con la configurazione morfologica del territorio e pertanto non si attinge ai contingenti di superficie di cui alla tabella 'C' allegata alla L.R. n.1 del 2000.

*art. 7*

*caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita*

Le medie strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

media struttura di vendita M1 A/M – M1 E;  
almeno un servizio igienico ad uso della clientela.

Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

*art.8*

*parametri per i parcheggi*

La superficie minima di parcheggio per una media struttura di vendita, sarà calcolata in riferimento alla sua superficie di vendita.

La superficie relativa ai magazzini, depositi e simili sarà computata ai fini del calcolo per il riferimento solo se eccede il 100% della superficie di vendita.

Le dimensioni previste per i parcheggi al servizio delle strutture commerciali sono quelle sottoelencate, espresse in mq. di superficie per mq. di superficie di vendita, coerentemente al disposto della tabella Allegato E di cui all'art. 6 della Legge Regionale 1/2000:

- media distribuzione 0,8mq/mq per M1 E, M1 A/M.

Il parcheggio di pertinenza delle medie strutture di vendita deve essere localizzato in diretta contiguità fisica con le strutture commerciali .

*art. 9*

*comunicazione di vicinato*

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie per un esercizio di vicinato deve essere comunicato al comune.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'operazione indicata come previsto dall'art. 49,4 bis della legge 122/2010 deve essere effettuata mediante la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

L'accettazione della comunicazione di vicinato è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 114/98, al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica, di polizia urbana, annonaria ed igienico sanitarie;
- l'osservanza dell'obbligo, nei percorsi integrati, di predisporre una relazione qualitativa che tenga conto dell'inserimento nel contesto urbano dal punto di vista estetico, socio economico ed in generale di impatto con la rete distributiva preesistente;
- il rispetto dei regolamenti locali.

*art. 10*

*contenuto minimo della comunicazione di vicinato*

La comunicazione di apertura di un esercizio di vicinato deve riportare:

- il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del dlgs 114/98;
- il possesso dei requisiti professionali, ove previsto, di cui all'art. 5, comma 5 del dlgs 114/98;
- il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed igienico – sanitarie;
- l'indicazione delle caratteristiche dell'esercizio, del settore merceologiche, l'ubicazione dell'esercizio e la superficie;
- la planimetria dell'esercizio con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali.

*art. 11*

*domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita*

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti previsti dal presente regolamento di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'osservanza delle disposizioni in materia edilizie ed urbanistiche;
- l'osservanza dell'obbligo di localizzazione con progetti che non intralcino il traffico e non impediscano la pedonalizzazione;
- l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame.

Le domande di apertura delle medie strutture di vendita vanno inoltrate al Comune di Massa Lubrense mediante il modello di domanda approvato dall'Osservatorio della conferenza unificata di cui al decreto legislativo

28.8.1977 n. 281, su proposta del Ministro dell'Industria corredate della documentazione di cui all'allegato "B" della L.R. 01/2000 riportata di seguito:

- relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare;
- studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio con particolare riguardo ai fattori mobilità, traffico ed inquinamento;
- studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);
- Impegno a non cedere quote societarie per almeno cinque anni dall'attivazione dell'iniziativa;
- Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione \ riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
- Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che s'intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

Occorre inoltre esibire il titolo abilitativo circa la legittimità edilizia e comprovare la conformità urbanistica e verificare la compatibilità con la destinazione d'uso dell'immobile.

Nell'ipotesi in cui debbano realizzarsi opere od interventi di natura edilizia le precedenti prescrizioni vanno integrate con quanto stabilito dalla disciplina edilizia vigente nel Comune di Massa Lubrense. La documentazione va inoltrata, corredata da tutti i documenti previsti all'Ufficio competente in materia edilizia, o allo Sportello Unico, o al Servizio Commercio al dettaglio, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione commerciale. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico confermato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto annonario.

E' previsto, inoltre, che

- copia dell'istanza deve essere trasmessa contestualmente alla Giunta Regionale Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;
- l'istanza deve essere indirizzata al funzionario responsabile del settore specifico;
- il richiedente viene immediatamente avvisato dell'avvio del procedimento;

- l'ufficio, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere le eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda. Nel contempo, copia della domanda sarà inviata agli Uffici competenti per le verifiche sulle autocertificazioni e chiedendo i riscontri in 20 giorni.

Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, prevedendo priorità solo in attuazione della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1. Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti *autorizzativi di natura edilizia i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.*

*art. 12  
ampliamento*

L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, è concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71;
- b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 in relazione alla classe di appartenenza del Comune, di cui all'art. 5;
- c) la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

In tutte le altre ipotesi l'ampliamento costituisce atto discrezionale assimilabile a nuova autorizzazione ed è concedibile solo se compatibile con la individuazione delle aree nello strumento delle attività commerciali.

*art.13  
aggiunta di settore merceologico*

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art.5, comma 1, del D.L.vo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza degli esercizi alimentari non sia preclusa nell'area.

*art. 14*

*divisione in zone*

Ai fini della presente programmazione il comune di Massa Lubrense è suddiviso nelle zone di interesse commerciale:

- ZONA 1)           comprendente tutele zone A e A\* del prg vigente
- ZONA 2)           comprendente tutele zone B e B\* del prg vigente
- ZONA 3)           La restante parte del territorio

Le sopracitate zone sono indicate nella planimetria allegata al presente Regolamento dello Strumento d'Intervento dell'Apparato Distributivo del Comune di Massa Lubrense.

In esse è consentito:

**ZONA 1**

In queste zone è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato con esclusione di alcuni esercizi per i quali il commercio dei prodotti non risulta compatibile con il contesto ambientale paesistico ed architettonico e di quelli di materiali ingombranti, per i quali non si rende possibile la consegna immediata. Sono espressamente escluse nuove aperture di esercizi per la vendita di materiale edile, ricambi auto, pneumatici, prodotti chimici, prodotti per l'agricoltura e motori, mentre per quelli eventualmente esistenti è consentito lo spostamento all'interno della medesima zona nell'ambito della frazione di appartenenza .

L'ubicazione degli esercizi di vicinato è consentita all'interno del tessuto edilizio esistente provvisto di titolo abilitativo con destinazione d'uso commerciale o ad essa assimilabile.

Allo scopo di rendere compatibile la rivalutazione della funzione commerciale con l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e al fine di valorizzare la vocazione propria dei centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche degli insediamenti originari è consentito, limitatamente agli immobili con destinazione d'uso commerciale ovvero relativamente agli esercizi di vicinato e non residenziali, il frazionamento in più unità commerciali purché i locali di vendita risultanti siano ubicati al piano terra, abbiano ingresso indipendente e diretto su strada o su area a livello strada, aperto al pubblico, i requisiti igienico sanitari ed una superficie minima di mq 12. Tali interventi rispettano e rientrano nelle previsioni di cui al comma lettera "d" dell'art.3 D.P.R. 380/01 nonché quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 del citato D.P.R.

**ZONA 2**

In questa zona sono consentiti insediamenti commerciali di vicinato con esclusione di alcuni esercizi per i quali il commercio dei prodotti non risulta compatibile con il contesto ambientale paesistico ed architettonico e per gli esercizi di materiali ingombranti, per i quali non si rende possibile la consegna immediata. Sono espressamente escluse nuove aperture di esercizi per la vendita di materiale edile, ricambi auto, pneumatici, prodotti chimici, prodotti



per l'agricoltura e motori, mentre per quelli eventualmente esistenti è consentito lo spostamento all'interno della medesima zona nell'ambito della frazione di appartenenza .

L'ubicazione degli esercizi di vicinato è consentita all'interno del tessuto edilizio esistente provvisto di titolo abilitativo con destinazione d'uso commerciale o ad essa assimilabile.

In questa zona è compatibile l'apertura di un solo esercizio, media struttura inferiore, del tipo M1A/M o M1E.

### ZONA 3

In questa zona sono consentiti insediamenti commerciali di vicinato.

I nuovi esercizi di vicinato possono ubicarsi all'interno del tessuto edilizio esistenti provvisto di titolo abilitativo con destinazione d'uso commerciale o ad essa assimilabile.

In questa zona è compatibile l'apertura di due esercizi, media struttura inferiore, del tipo M1A/M o M1E.

#### *Art. 15*

##### *Le medie strutture di vendita*

Il territorio comunale risulta compatibile con la dotazione massima complessiva di numero tre medie strutture inferiori di cui una per prodotti alimentari e due extraalimentari.

La loro collocazione sarà consentita nelle zone 2 e 3 del territorio Comunale di cui ai precedenti articoli.

Alla struttura dovrà essere associato un'area di parcheggio nella misura di mq. 0,8 per ogni metro quadro di superficie di vendita localizzato in diretta contiguità fisica con le strutture commerciali.

#### *Art. 16*

##### *prescrizioni in materia di tutela e valorizzazione*

Per qualsiasi tipo di intervento sugli esercizi commerciali esistenti e su quelli di nuova apertura nelle zone individuate negli articoli precedenti, al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione ambientale, valgono le seguenti prescrizioni generali:

- Le vetrine, gli infissi e le insegne pubblicitarie dovranno essere realizzate con materiali e tipologie conformi alle normative urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
- Gli espositori di merci, disposti esternamente all'esercizio commerciale sia esistenti che quelli di nuova apertura, e comunque in vista dalla struttura viaria pubblica, devono essere realizzati in materiali compatibili ed adeguati al contesto in cui vanno a collocarsi ovvero in legno o vimini, con supporti in ferro battuto o legno.. Al fine di assicurare il decoro

cittadino, i prodotti esposti all'esterno degli esercizi non possono essere messi in mostra nell'imballaggio secondario e terziario, così come definiti all'art. 35 del D. Lgs. 05 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni.

- Le fioriere amovibili eventualmente installate all'esterno degli esercizi, sia esistenti che quelli di nuova apertura, dovranno essere realizzate con vasi di ceramica o terracotta con le eventuali protezioni in ferro battuto.
- Le apparecchiature relative agli impianti di climatizzazione, degli esercizi sia esistenti che quelli di nuova apertura, se ubicate sulle pareti esterne degli edifici devono essere collocate in apposite nicchie e schermate con griglie in ferro battuto o legno e i relativi scarichi di condensa devono essere convogliati con canalizzazioni sotto traccia in appositi scarichi.
- La diffusione sonora all'esterno dell'esercizio commerciale, sia esistente che quelli di nuova apertura, è consentita se compresa nei limiti di 50 Decibel. E' vietata l'applicazione di qualsiasi elemento di diffusione all'esterno dell'esercizio, salvo emanazione di apposita ordinanza in particolari occasioni di carattere collettivo;
- I prospetti e gli elementi compositivi degli stessi e di arredo esterno dovranno essere rigorosamente realizzati nel rispetto dell'insieme architettonico della cortina in cui è inserito l'esercizio;
- Qualsiasi intervento di cui al presente articolo deve ottenere il parere della CEI.

E' possibile il completamento e l'integrazione della regolamentazione prevista nell'ambito della riqualificazione ambientale e dell'arredo urbano con programmazione di settore attraverso la redazione di "Piani di Tutela e Valorizzazione" per le zone individuate o parti specifiche di esse.

*art. 17*  
*percorsi integrati*

Al fine di perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, ambientale e culturale cittadino sono individuati, nell'ambito del territorio comunale, alcuni itinerari in cui favorire la tutela del patrimonio attraverso l'integrazione delle attività di salvaguardia con lo sviluppo economico legato agli esercizi commerciali compatibili.

I percorsi integrati, caratterizzati dal rilevante interesse storico, architettonico, paesistico ed ambientale sono di seguito individuati:

1. Via Cristoforo Colombo;
2. Via Arorella;
3. Via Bagnulo;
4. Via S. Francesco;
5. Via San Liberatore;

6. Via Baccoli;

7. Via Canale.

Lungo i percorsi integrati è previsto il riuso dei locali con destinazione d'uso non abitativa ma produttiva esclusivamente per l'apertura di esercizi commerciali di vicinato per la vendita di prodotti dell'artigianato tipico, della produzione agricola locale e dei suoi derivati, della ceramica, calzature tipiche locali, dei ricami e merletti, abbigliamento ed accessori prodotti da sartorie locali, oreficerie. Per queste attività valgono le prescrizioni generali stabilite per le precedenti zone.

E' altresì prevista la possibilità di utilizzare gli spazi annessi ai negozi quali androni, cortili, giardini, ed altri, esclusivamente per finalità espositive, mostre, sfilate, ecc.

*art. 18*  
*orari dei negozi*

Il Comune di Massa Lubrense, per l'appartenenza all'area funzionale sovracomunale 4, è considerato a prevalente economia turistica per tutto l'anno, e pertanto gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'operatore alle tredici ore di apertura giornaliera.

Per garantire un'adeguata informazione ai clienti, "l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione".

Per garantire la migliore funzionalità del servizio commerciale si prevede che:

- gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, l'orario di apertura e chiusura al pubblico che deve essere compreso tra le ore 07 e le ore 22 per un massimo di 13 ore giornaliere;
- E' data facoltà di prorogare l'apertura degli esercizi fino alle ore 24 previa comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima;
- l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio mediante idonei cartelli di informazione;
- gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio, garantendo però l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva per l'intero anno, previa comunicazione al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.
- La deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva è da intendersi per periodi continuativi nell'arco di più mesi dell'anno.

*art. 19*  
*pubblicità dei prezzi*

E' obbligo dell'esercente pubblicizzare i prezzi delle merci esposte nelle vetrine o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati.

*art. 20*  
*vendite di liquidazione e di fine stagione*

Le vendite di liquidazione possono effettuarsi previa comunicazione al Comune 15 giorni prima dell'inizio, per un periodo non eccedenti le 6 (sei) settimane elevabili a 13 (tredici) nei casi di cui al comma I dell'art. 20 della L.R. n. 1/2000.

L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno, individuati dal comune, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza di provvedimento comunale da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno per una durata di novanta giorni consecutivi.

Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta dicitura.

Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

*art. 21*  
*norme di rinvio e sanzioni*

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al dlgs 114/98, alla L.R. 1/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle norme degli artt. precedenti è punito con la sanzione amministrativa, così come previsto all'art. 22, del D.L. 114/98.

Salvo diversa specifica previsione di legge per quanto stabilito dal presente regolamento e non diversamente sanzionato si applica a norma del D.Lgs 267/2000 una sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento) a € 500,00 (euro cinquecento).

## NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### *Art.1*

#### *Definizioni*

Si intende:

1. per commercio sulle aree Pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

2. per area pubblica, le strade, le piazze ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico.

3. per posteggio, la parte di area pubblica o privata, di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività.

4. per mercato, l'area composta da più posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio delle attività per uno o più giorni della settimana o del mese.

5. per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in occasione di particolari ricorrenze e giorni prestabiliti, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

### *Art.2*

#### *Esercizio dell'attività*

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

su posteggi dati in concessione

su aree pubbliche in forma itinerante.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del D.L. 114/98;

a) Autorizzazione di tipo A - commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio -viene rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio della forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

b) Autorizzazione di tipo B commercio su aree pubbliche in forma itinerante - viene rilasciata dal comune di residenza del soggetto richiedente ed abilita all'esercizio su tutto il territorio nazionale nonché alla vendita presso il domicilio del consumatore o presso i locali ove questi si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, svago e intrattenimento.

Le autorizzazioni all'esercizio di vendita su aree pubbliche, sia di tipo A che B, abilitano anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

*Art. 3**Commercio su aree pubbliche a posto fisso*

## I. Nel territorio del Comune di Massa Lubrense si svolge

a) il mercato con periodicità non giornaliera specializzato - alimentare e non alimentare – nell'area pubblica in località San Francesco

b) In occasione di particolare ricorrenze, festa patronale, manifestazioni popolari. ecc.. sul territorio comunale l'Amministrazione può disporre lo svolgimento di fiere e sagre.

Nell'ambito dell'intero territorio comunale è prevista la possibilità di organizzare il mercato del fresco e dei prodotti tipici con cadenza periodica anche in orari serali da svolgersi in aree ed in tempi compatibili con il traffico veicolare.

Gli orari di svolgimento dei mercati, le modalità di accesso degli operatori, la sistemazione delle attrezzature e delle merci, le modalità di pagamento delle tasse dei tributi comunali, dei canoni di concessione, le modalità di vendita e pubblicità dei prezzi vengono stabilite e disciplinate con apposita ordinanza sindacale.

*Art.4**Obbligo degli operatori*

Agli operatori è fatto obbligo:

a) di indossare abiti decenti e di mantenere pulito il luogo assegnato e i recipienti che contengono le merci;

b) di non vendere fuori dagli spazi assegnati e di non depositare altrove contenitori vuoti e/o contenenti merci;

c) di fornire ai funzionari e agli organi di vigilanza i documenti, le attestazioni e le informazioni richieste;

d) di essere sempre garbati col pubblico e di non rifiutare la cessione della merce esposta in vendita, anche se in quantità minima;

e) di osservare le norme prescritte in materia di igiene, sanità e di annona e di ottemperare alle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale.

*Art. 5**Commercio su posteggi dati in concessione*

Fatte salve le concessioni esistenti, la concessione di ulteriori posteggi non appare compatibile con i principi che hanno informato la redazione del presente piano.

*Art. 6**Commercio itinerante*

Rilevata la valenza storico - culturale, artistica ed ambientale del centro di MassaLubrense e delle zone individuate come *percorsi integrati* nonché la limitatezza delle sedi stradali, sia carrozzabili che pedonali, è fatto assoluto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nella zona 1 e lungo i percorsi integrati.

La sosta temporanea agli operatori il commercio in forma itinerante sarà permessa, dopo che essi si saranno consultati con gli organi di vigilanza urbana, in aree appositamente individuate, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, ai pedoni e problemi di sicurezza pubblica.

L'esercizio del commercio in forma itinerante potrà effettuarsi tutti i giorni, dalle ore 07 alle ore 20.

Nelle aree pubbliche in cui è consentito il commercio itinerante la sosta non dovrà essere protratta oltre l'ora.

*Art. 7**Assegnazione temporanea di suolo*

Le assegnazioni dei posteggi nelle aree su cui si svolgono fiere, fiere - mercato o sagre sono effettuate tenuto conto del numero di presenze a Massa Lubrense degli operatori durante similari occasioni, nel corso dei precedenti dieci anni.

*Art. 8**obblighi degli organizzatori*

Durante lo svolgimento delle manifestazioni dovranno essere installati a cura degli organizzatori raccoglitori di rifiuti supplementari predisposti per la raccolta differenziata lungo l'intero percorso fieristico.

*art.9**Produttori agricoli e Coloni*

1.I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo sono utilizzabili da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei prodotti del proprio fondo, pena la decadenza della concessione.



2. E motivo di decadenza la perdita del requisito di coltivatore diretto, provato dalla certificazione del Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.

*Art.10*

*Le sanzioni amministrative*

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

*Art.11*

*Revoca, sospensione autorizzazione*

In caso di particolare gravità o recidività dell'infrazioni commesse, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidività si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, della legge 114/98

*Art. 12*

*Disposizioni finali*

Per quanto altro non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo stesso Decreto Legislativo n. 114/98 e alle Direttive regionali in materia di distribuzione commerciali emanate con L.R..